

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
90/C 221/01	ECU.....	1
90/C 221/02	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 28 agosto al 1° settembre 1990).....	2
	II <i>Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
90/C 221/03	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 .....	3

---

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

4 settembre 1990

(90/C 221/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,3852	Scudo portoghese	182,733
Marco tedesco	2,06269	Dollaro USA	1,31031
Fiorino olandese	2,32462	Franco svizzero	1,71847
Sterlina inglese	0,696047	Corona svedese	7,57883
Corona danese	7,90116	Corona norvegese	7,97454
Franco francese	6,91385	Dollaro canadese	1,51406
Lira italiana	1536,60	Scellino austriaco	14,5117
Sterlina irlandese	0,768735	Marco finlandese	4,85601
Dracma greca	204,081	Yen giapponese	188,553
Peseta spagnola	128,869	Dollaro australiano	1,60873
		Dollaro neozelandese	2,12024

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario**

(Settimana dal 28 agosto al 1° settembre 1990)

(90/C 221/02)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3260	S 170 del 30. 8. 1990	Angola	AO-Luanda: Forniture varie	17. 10. 1990
3254	S 170 del 30. 8. 1990	Mozambico	MZ-Maputo: Mobilio e attrezzatura per formazione nel settore ferroviario (dati complementari)	
3253	S 170 del 30. 8. 1990	Mozambico	MZ-Maputo: Veicoli (dati complementari)	
3272	S 171 del 31. 8. 1990	Guinea	GN-Konakry: Forniture varie	7. 11. 1990
3257	S 171 del 31. 8. 1990	Angola	AO-Luanda: Rastrelliere (dati complementari)	17. 10. 1990
3248	S 172 del 1. 9. 1990	Gibuti	DJ-Gibuti: Ripristino di punti d'acqua	27. 11. 1990

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71**

COM(90) 335 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 agosto 1990)

(90/C 221/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che si devono apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 <sup>(1)</sup> e n. 574/72 <sup>(2)</sup> del Consiglio, aggiornati dal regolamento (CEE) n. 2001/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3427/89 <sup>(4)</sup>; che alcune di queste modifiche sono collegate alle modifiche apportate dagli Stati membri nella loro legislazione sociale, mentre altre modifiche rivestono un carattere tecnico e sono destinate a perfezionare i regolamenti in questione grazie all'esperienza acquisita nella loro applicazione;

considerando che si deve adeguare la definizione del termine «periodi di assicurazione», prevista dall'articolo 1, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1408/71, agli sviluppi recenti nella legislazione di taluni Stati

membri; che è opportuno stabilire, a tutela dei lavoratori migranti, che qualora, in virtù della legislazione di un determinato Stato membro, il riconoscimento come periodo di assicurazione sia subordinato all'unica condizione che la persona interessata risieda in tale Stato membro, questa condizione è da ritenersi soddisfatta ove così si disponga all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che le modifiche apportate all'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 1408/71 dal regolamento (CEE) n. 2332/89 <sup>(5)</sup> rendono necessario adeguare il tenore del paragrafo 4 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che si è reso necessario, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 302/84 (Ten Holder), introdurre nel regolamento (CEE) n. 1408/71, all'articolo 13, paragrafo 2, una nuova lettera f), in modo da determinare la legislazione da applicarsi alle persone cui la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile senza che diventi applicabile la legislazione di un altro Stato membro, a norma di una delle regole enunciate ai commi precedenti dello stesso paragrafo 2, o di una delle eccezioni previste agli articoli da 14 a 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71; che questa modifica implica anche un adeguamento del testo dell'articolo 17 dello stesso regolamento;

considerando che è necessario inserire una nuova disposizione nel regolamento (CEE) n. 1408/71 che prevede l'esenzione dei titolari di pensioni o di rendite dall'assoggettamento alla legislazione dello Stato di residenza, quando hanno già diritto alle prestazioni di assicurazione malattia, maternità e agli assegni familiari nel quadro della legislazione di un altro Stato membro;

considerando che è apparso necessario, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 58/87

<sup>(1)</sup> GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 6. 11. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 224 del 2. 8. 1989, pag. 1.

(Rebmann), inserire un nuovo paragrafo all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che prevede che lo Stato membro in cui il lavoratore risiede prenda in debita considerazione, per quanto riguarda le pensioni e le rendite, i periodi di disoccupazione completa compiuti dallo stesso lavoratore e che sono stati indennizzati da questo Stato in conformità dell'articolo 71, paragrafo 1, punto a) ii) e punto b) ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che si è rilevata una lacuna nel regolamento (CEE) n. 1408/71 per i casi dei lavoratori subordinati in disoccupazione che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1 a) ii) e b) ii), che risiedono sul territori dello stesso Stato membro in cui risiedono i loro familiari; che è opportuno colmare tale lacuna mediante l'introduzione di una disposizione che preveda che lo Stato membro di residenza il quale, in virtù degli articoli 25, paragrafo 2 e 39, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71, corrisponde le prestazioni di malattia e di maternità, versi anche all'interessato gli assegni familiari;

considerando che la nuova versione del paragrafo 9 dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 1408/71, introdotta dal regolamento (CEE) n. 3427/89, è lacunosa rispetto alla vecchia versione, nella misura in cui non comprende le persone che fruiscono di prestazioni più favorevoli di quelle derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in virtù di accordi bilaterali stipulati con la Francia; che è opportuno colmare questa lacuna mediante l'inserimento di una norma che protegga i diritti acquisiti derivanti da queste convenzioni bilaterali;

considerando che, in seguito all'inserimento mediante il presente regolamento di un nuovo paragrafo 8 all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71, si ritiene necessario conferire all'interessato il diritto di richiedere, a suo favore, la revisione di prestazioni liquidate sotto il regime precedente;

considerando che è necessario apportare talune modifiche all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1408/71 a causa del trasferimento di responsabilità nell'ambito dei servizi medici di Gibilterra;

considerando che è necessario apportare talune modifiche all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1408/71, in ragione dell'introduzione nel Regno Unito di una indennità per invalidità grave, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;

considerando che si devono apportare talune modifiche alla rubrica «A. Belgio» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di risolvere il problema della conversione in franchi belgi dei redditi di lavoratori autonomi ottenuti in una valuta straniera;

considerando che è necessario modificare taluni punti della rubrica «C. Germania» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, per tener conto, da un lato, di molteplici modifiche di forma e di contenuto, introdotte nella legislazione tedesca nel campo dell'assicurazione malattia e, dall'altro, della modifica apportata dal pre-

sente regolamento all'articolo 1, capoverso r) del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che, in seguito all'inserimento nel presente regolamento del nuovo articolo 13, paragrafo 2, capoverso f) del regolamento (CEE) n. 1408/71, si devono apportare modifiche alla rubrica «G. Irlanda» e alla rubrica «L. Regno Unito» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 per chiarire l'applicazione di questa nuova disposizione in rapporto ai due stati suddetti;

considerando che si devono apportare modifiche alla rubrica «I. Lussemburgo» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 per tener conto delle modifiche introdotte nella legislazione lussemburghese nel campo dell'assicurazione pensione in caso di vecchiaia, invalidità e reversibilità;

considerando che è necessario apportare talune modifiche alla rubrica «J. Paesi Bassi» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, in ragione, da un lato, delle modifiche introdotte nella legislazione dei Paesi Bassi riguardanti l'assicurazione «spese di malattie» e, dall'altro, delle modifiche in rapporto al sistema di copertura delle quote associative e di eliminazione del limite di età per l'obbligo di versamento di contributi per l'assicurazione sociale; che è opportuno modificare anche il testo del punto 1, lettera b) della stessa rubrica al fine di renderlo più chiaro;

considerando che, in ragione della soppressione dell'indennità di maternità nel Regno Unito, dell'introduzione di una nuova prestazione forfettaria a favore delle vedove, della modifica del calcolo dei redditi che danno luogo a contributi della classe 1 all'assicurazione nazionale e dell'introduzione dell'indennità per invalidità grave, si devono introdurre modifiche alla rubrica «L. Regno Unito» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che si devono modificare le lettere a) e b) del paragrafo 10 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72, da un lato poiché il vecchio paragrafo 2 dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1408/71 è divenuto il paragrafo 3, ai termini dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3811/86, e dall'altro, per inserire un riferimento all'articolo 8 e al nuovo articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 574/72 introdotto dal presente regolamento;

considerando che, in seguito all'introduzione mediante il presente regolamento del nuovo articolo 13, paragrafo 2, lettera f), che prevede che le persone alle quali cessa di essere applicabile la legislazione di uno Stato membro, senza che divenga loro applicabile la legislazione di un altro Stato membro, siano sottoposte alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono, è opportuno inserire una disposizione che precisi il momento e le condizioni in cui cessa di essere applicabile tale legislazione;

considerando che è necessario inserire all'articolo 107, paragrafo 1, capoverso a) del regolamento (CEE)

n. 574/72 un riferimento all'articolo 14 quinquies, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 che preveda il tasso di conversione da applicare ai fini della percezione dei contributi in virtù di tale disposizione, qualora sia necessario convertire nella valuta nazionale il reddito, percepito nella valuta di un altro Stato membro, da parte di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo;

considerando che si devono apportare modifiche all'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, alla rubrica «L. Regno Unito», in ragione della divisione del ministero britannico della sanità e della sicurezza sociale in due ministeri separati;

considerando che si devono apportare talune modifiche all'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 in conseguenza, da un lato, delle ristrutturazioni amministrative attuate in Danimarca e che riguardano la suddivisione dell'Ufficio nazionale di sicurezza sociale e, dall'altro, dei trasferimenti di attribuzioni nell'ambito dei servizi medici di Gibilterra, nonché della divisione del ministero britannico della sanità e della sicurezza sociale in due ministeri separati;

considerando che si devono apportare talune modifiche all'allegato 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, in conseguenza, da un lato, della suddivisione dell'Ufficio nazionale della sicurezza sociale danese e, dall'altro, del fatto che a decorrere dal 1° gennaio 1991 le prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale rientrano in Germania esclusivamente nelle competenze degli istituti di assicurazione contro gli infortuni tedeschi, nonché in conseguenza dei trasferimenti di responsabilità nell'ambito dei servizi medici di Gibilterra e della divisione del ministero britannico della sanità e della sicurezza sociale in due ministeri separati;

considerando che è necessario apportare talune modifiche all'allegato 4 del regolamento (CEE) n. 574/72, in conseguenza, da un lato, del nuovo compito assegnato in Belgio al Fondo per gli incidenti sul lavoro, che deve svolgere le funzioni di organismo di collegamento nel campo degli infortuni sul lavoro e, dall'altro, della suddivisione dell'Ufficio nazionale della sicurezza sociale danese, del cambiamento nella designazione dell'organismo tedesco di collegamento in materia di assicurazione malattia e della divisione del ministero britannico della sanità e della sicurezza sociale in due ministeri separati;

considerando che in ragione della modifica attuata nell'accordo del 7 febbraio 1964 tra i Paesi Bassi e il Belgio nel campo degli assegni familiari e di nascita, e in conseguenza delle modifiche riguardanti l'accordo del 20 luglio 1978 tra la Germania e il Lussemburgo, che non comprende più le prestazioni in natura dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, è necessario modificare l'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che, per precisare le istituzioni designate dalle autorità competenti in vista dell'applicazione degli articoli 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 12 bis, punti 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72, per

il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Irlanda e il Regno Unito, si deve modificare l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 nelle rubriche riguardanti questi Stati;

considerando che, data la suddivisione dell'Ufficio nazionale della sicurezza sociale danese, e la necessità di sopprimere il riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 al punto 2 c), rubrica «C. Germania» dell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 in seguito alle modifiche introdotte dal regolamento (CEE) n. 3811/86, si devono apportare le modifiche necessarie all'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, alle rubriche «B. Danimarca» e «C. Germania»;

considerando che appare necessario modificare l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 alla rubrica «C. Germania» in conseguenza, da un lato, del fatto che a decorrere dal 1° gennaio 1991 le prestazioni per infortuni del lavoro o malattie professionali rientrano, in Germania, esclusivamente nelle competenze degli organismi di assicurazione infortuni tedeschi e, dall'altro, del fatto che l'ex paragrafo 2 dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1408/71 è divenuto il paragrafo 3, nonché in conseguenza del cambiamento nella designazione dell'organismo tedesco di collegamento nel campo dell'assicurazione malattia;

considerando che l'ex paragrafo 2 dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1408/71 è divenuto il nuovo paragrafo 3, ed è quindi necessario correggere i riferimenti fatti a tale disposizione nelle rubriche «F. Grecia» e «I. Lussemburgo» dell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che è necessario adeguare la rubrica «F. Grecia» all'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 al trasferimento di competenze nell'ambito delle istituzioni greche di sicurezza sociale per i marinai;

considerando che, in seguito alle modifiche intervenute nell'ambito delle competenze del Consiglio delle assicurazioni sociali dei Paesi Bassi e in seguito alla divisione del ministero della sanità e della sicurezza sociale britannico in due ministeri separati, appare necessario adeguare in conseguenza rispettivamente la rubrica «J. Paesi Bassi» e la rubrica «L. Regno Unito» dell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, lettera r) dopo le parole: «come equivalenti ai periodi di assicurazione;» è aggiunta la seguente frase:

«Se a norma della legislazione di un determinato Stato membro, il riconoscimento come periodo di assicurazione è subordinato all'unica condizione che l'interessato risieda nello Stato membro stesso, que-

sta condizione e considerata soddisfatta ove così disponga l'allegato VI »

2) All'articolo 12, paragrafo 4, terza riga, la frase «conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, lettera c)» è sostituita dalla frase «conformemente all'articolo 57, paragrafo 5»

3) All'articolo 13, paragrafo 2, e aggiunto il testo seguente

«f) La persona cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere, e soggetta alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede, in conformità alle disposizioni di questa sola legislazione »

4) L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo

«*Articolo 17*

**Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16**

Due o più Stati membri, le autorità competenti degli stessi o gli organismi designati da queste autorità, possono stabilire, di comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16 »

5) Al titolo II è inserito il seguente articolo

«*Articolo 17 bis*

Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di due o più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, su sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale »

6) All'articolo 45 è aggiunto il seguente paragrafo

«8 I periodi di disoccupazione completa nel corso dei quali il lavoratore subordinato beneficia di prestazioni in base alle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii, prima frase o lettera b), punto ii, prima frase, sono presi in considerazione dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, a norma della legislazione che tale istituzione applica, come se durante il suo ultimo impiego egli fosse stato soggetto a tale legislazione

Qualora i periodi di disoccupazione completa nel paese di residenza dell'interessato vengano presi in considerazione soltanto se sono stati maturati periodi contributivi nel paese di residenza, questa con-

dizione è considerata soddisfatta se tali periodi sono stati maturati in un altro Stato membro

Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, se ciò non è possibile in quanto detta legislazione non consente di prendere in considerazione tali periodi, essi sono presi in considerazione dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore ha esercitato la sua ultima occupazione, a norma della legislazione che tale istituzione applica »

7) Alla prima sezione del capitolo 7 è aggiunto il seguente articolo

«*Articolo 72 bis*

Un lavoratore subordinato in disoccupazione completa, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii, prima frase o lettera b), punto ii, prima frase, beneficia, per i familiari che risiedono sul territorio dello stesso Stato membro in cui egli risiede, delle prestazioni familiari secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se egli fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima occupazione, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 72. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza ed a carico della stessa »

8) All'articolo 94, è aggiunto il seguente paragrafo

«10 L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 73 non può avere l'effetto di ridurre i diritti di cui beneficiano gli interessati al 15 novembre 1989 sul territorio dello Stato membro interessato. Gli accordi bilaterali stipulati tra la Francia e la Spagna e tra la Francia ed il Portogallo, in forza dei quali talune persone beneficiano a tale data di prestazioni più favorevoli, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda tali persone, fino a quando queste sono soggette alla legislazione spagnola o portoghese. Non si tiene conto delle interruzioni di durata inferiore a un mese, né dei periodi di percezione di prestazioni per malattia e disoccupazione. Le modalità di applicazione di queste disposizioni, in particolare la ripartizione degli oneri che ne derivano, sono determinate di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti, previo parere della commissione amministrativa »

9) All'articolo 94 è aggiunto il seguente paragrafo

«11 I diritti degli interessati che hanno ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 45, paragrafo 8, la liquidazione di una pensione, possono essere rivisti su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 8 »

- 10) All'allegato 1, parte II, rubrica «L. REGNO UNITO», lettera b) le parole: «Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973» sono sostituite da: «Medical (Gibraltar Health Authority) Ordinance 1987».
- 11) All'allegato IV, rubrica «L. REGNO UNITO»:
- i) il punto a) è sostituito dal testo seguente:
- «a) Gran Bretagna
- Le sezioni 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale 1975 (Social Security Act 1975).
- Le sezioni da 14 a 16 della legge sulle pensioni di sicurezza sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975)»;
- ii) il punto b) è sostituito dal testo seguente:
- «b) Irlanda del Nord
- Le sezioni 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].
- Gli articoli da 16 a 18 del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975]».
- 12) L'allegato VI è modificato come segue:
- a) Alla rubrica «A. BELGIO», è aggiunto il seguente punto:
- «8. Ai fini dell'applicazione degli articoli 14 bis, paragrafi da 2 a 4, 14 quater, lettera a) e 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1408/71, si considera, per il calcolo dei redditi da attività professionali dell'anno di riferimento che fungono da base per la determinazione dei contributi dovuti ai sensi dello statuto sociale dei lavoratori autonomi, la media annua dell'esercizio durante il quale sono stati percepiti tali redditi.
- Il tasso di conversione è costituito dalla media annua dei tassi di conversione pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 574/72.»
- b) Alla rubrica «C. GERMANIA»:
- i) Il punto 6 è soppresso.
- ii) I punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 attuali divengono rispettivamente i punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
- iii) Il nuovo punto 12 è sostituito dal testo seguente:
- «12. Per l'applicazione della legislazione tedesca sull'affiliazione obbligatoria dei pensionati al regime di assicurazione malattia previsto all'articolo 5, paragrafo 1, punto 11 del libro V del codice di sicurezza sociale (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch — SGB V) e all'articolo 56 della legge di riforma del sistema sanitario (Gesundheitsreformgesetz), i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e durante i quali l'interessato aveva diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione tedesca, a condizione che non si sovrappongano a periodi di assicurazione maturati sotto tale legislazione.»
- iv) Il nuovo punto 13 è sostituito dal testo seguente:
- «13. Per l'erogazione agli assicurati che risiedono sul territorio di un altro Stato membro delle prestazioni in danaro di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del libro V del codice di sicurezza sociale (SGB V), all'articolo 200, paragrafo 2 e all'articolo 561, paragrafo 1 del codice tedesco delle assicurazioni sociali (Reichsversicherungsordnung) RVO, le istituzioni tedesche determinano la retribuzione netta su cui si fonda il calcolo delle dette prestazioni, come se questi assicurati fossero residenti nella Repubblica federale tedesca.»
- v) È aggiunto il punto seguente:
- «16. Per l'erogazione delle prestazioni alle persone che necessitano di cure intensive, di cui agli articoli 53 e seguenti del libro V del codice di sicurezza sociale (SGB V), nell'ambito dell'aiuto accordato sotto forma di prestazioni in natura, l'istituzione del luogo di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati in base alla legislazione di un altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati in base alla legislazione applicabile a tale istituzione.»
- vi) È aggiunto il punto seguente:
- «17. Per l'applicazione dell'articolo 27 del regolamento, si considera che il titolare di una pensione o di una rendita in base alla legislazione tedesca e di una pen-

sione o rendita in base alla legislazione di un altro Stato membro, abbia diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità se, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, punto 4 del Sozialgesetzbuch (SGB V) è esonerato dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione malattia (Krankenversicherung).»

vii) È aggiunto il punto seguente:

«18. Si considera periodo di assicurazione per educazione dei figli ai sensi della legislazione tedesca anche il periodo durante il quale il lavoratore subordinato interessato educa un figlio in un altro Stato membro, nella misura in cui egli, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 della Mutterschutzgesetz, non possa esercitare la sua occupazione, oppure prenda un congedo parentale a norma dell'articolo 15 della Bundeserziehungsgeldgesetz e non abbia esercitato un impiego minore (geringfügig) ai sensi dell'articolo 8 del SGB IV.»

c) Alla rubrica «G. IRLANDA», è aggiunto il seguente punto:

«10. Un periodo di assicurazione maturato sotto la legislazione irlandese a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento:

- i) non è considerato in forza di questa disposizione come un periodo di assicurazione compiuto sotto la legislazione irlandese ai fini delle disposizioni del titolo III del regolamento;
- ii) non fa sì che l'Irlanda diventi Stato competente per erogare prestazioni a norma degli articoli 18, 38 o 39, paragrafo 1 del regolamento.»

d) alla rubrica «I. LUSSEMBURGO»:

i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 2 del regolamento, i periodi di assicurazione o assimilati maturati da un lavoratore subordinato o autonomo sotto la legislazione lussemburghese di assicurazione per la pensione di invalidità, vecchiaia o decesso, precedentemente al 1° gennaio 1946, o prima di una data anteriore stabilita da una convenzione bilaterale, saranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione di questa legislazione soltanto nella misura in cui l'interessato dimostri di aver maturato un periodo di assicurazione di 6 mesi sotto il regime lussemburghese posteriormente alla data di cui trattasi. Nel caso in cui siano applicabili più convenzioni bilaterali, i periodi di

assicurazione o assimilati sono presi in considerazione a decorrere dalla data più remota.

ii) È aggiunto il punto seguente:

«4. Ai fini del computo del periodo di assicurazione di cui all'articolo 171, punto 7 del codice delle assicurazioni sociali, l'istituzione lussemburghese tiene conto dei periodi di assicurazione maturati dall'interessato sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica. L'applicazione della disposizione precedente è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo periodi di assicurazione sotto la legislazione lussemburghese.»

e) Alla rubrica «J. PAESI BASSI»:

i) Al punto 1, lettera b), la parte di frase «nel momento in cui rientra nel campo di applicazione di detto articolo» è soppressa.

ii) Al punto 1 è aggiunta la seguente lettera d):

«d) Nonostante l'articolo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1408/71, il coniuge di un lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, che è iscritto, in quanto coassicurato, presso una cassa malattia (ziekenfonds) olandese, per conto dell'istituzione competente dell'altro Stato membro, è considerato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento, come familiare del lavoratore anche dopo aver compiuto 65 anni. Tale disposizione vige, mutatis mutandis, per l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento al coniuge del titolare di pensione o rendita percepita in base alla legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi.»

iii) Al punto 2, è aggiunta la seguente lettera:

«i) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati, dopo il compimento del 15° anno di età,

ai sensi della legge generale olandese relativa all'assicurazione per la vecchiaia (AOW).»

iv) Al punto 3 è inserito il seguente punto:

- «a) i) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati, dopo il compimento del 15° anno di età, ai sensi della legge generale olandese relativa all'assicurazione a favore delle vedove e degli orfani (AWW).»

v) il punto 3, lettera a) diventa punto 3, lettera a), punto ii).

f) Alla rubrica «L. REGNO UNITO»:

i) al punto 3 lettera b), dopo le parole «Se, in forza del titolo II del regolamento» sono aggiunte le seguenti parole: «ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f»;

ii) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. La prestazione a favore delle vedove (widow's payment), erogata in base alla legislazione del Regno Unito, è considerata, ai fini del capitolo 3 del regolamento, come una pensione ai superstiti.»

iii) Al punto 5, dopo il testo «Se, conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento», è aggiunto il seguente testo: «ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f».

iv) Il punto 13.1 è sostituito dal seguente testo:

«13.1. Per il calcolo del fattore "gain" ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, con riserva del punto 15, ciascuna settimana durante la quale il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, e che abbia iniziato nell'anno fiscale di cui trattasi, ai sensi della legislazione del Regno Unito, sarà computata secondo le modalità seguenti:

a) Periodi dal 6 aprile 1975 al 5 aprile 1987:

- i) Per ciascuna settimana di assicurazione, impiego o residenza come lavoratore subordinato, si

considera che l'interessato abbia pagato i contributi come lavoratore subordinato in base a un salario corrispondente ai due terzi del limite superiore di retribuzione per tale settimana.

- ii) Per ciascuna settimana di assicurazione, attività autonoma o residenza come lavoratore autonomo, si considera che l'interessato abbia pagato i contributi di classe 2 come lavoratore autonomo.

b) Periodi a decorrere dal 6 aprile 1987:

i) Per ciascuna settimana di assicurazione, impiego o residenza come lavoratore subordinato, si considera che l'interessato abbia percepito una retribuzione pagando i correlativi contributi come lavoratore subordinato, corrispondente ai due terzi del limite superiore di retribuzione per tale settimana.

ii) Per ciascuna settimana di assicurazione, attività autonoma o residenza come lavoratore autonomo, si considera che l'interessato abbia pagato contributi di classe 2 come lavoratore autonomo.

c) Per ciascuna settimana completa durante la quale egli ha maturato un periodo assimilato a un periodo di assicurazione, d'impiego, d'attività autonoma o di residenza, si considera che all'interessato siano stati accreditati contributi o retribuzioni, secondo il caso, nel limite necessario per portare il suo fattore "gain" complessivo di tale anno di imposizione al livello richiesto per far sì che l'anno in questione sia preso in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito sull'accredito di contributi o di retribuzioni.»

v) Il punto 13.2 a) è sostituito dal testo seguente:

«13.2. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b) del regolamento:

a) qualora, per ciascun anno fiscale, a decorrere dal 6 aprile 1975 o posteriormente a tale data, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, impiego o residenza esclusivamente in uno Stato membro diverso dal Regno Unito e qualora l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), punto i) o del paragrafo 1, lettera b), punto i) dia luogo al computo di tale anno ai sensi della legislazione britannica ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, si considera che l'interessato sia stato assicurato durante 52 settimane nell'anno in questione nell'altro Stato membro »

vi) E aggiunto il punto seguente

«17 Ai fini dell'acquisizione del diritto all'assegno di invalidità grave, il lavoratore subordinato o autonomo, che è o è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito, in conformità al titolo II del regolamento, ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f)

a) e considerato essere stato presente o aver risieduto nel Regno Unito durante tutto il periodo nel quale ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ed è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito, pur essendo presente o residente in un altro Stato membro,

b) ha diritto, all'assimilazione, a periodi di presenza o di residenza nel Regno Unito, dei periodi di assicurazione maturati come lavoratore subordinato o autonomo, sul territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro »

vii) E aggiunto il punto seguente

«18 Un periodo maturato nell'ambito della legislazione del Regno Unito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento non può

i) essere considerato in forza di questa disposizione come periodo maturato nell'ambito della legislazione del Regno Unito agli effetti del titolo III del regolamento, né

ii) far sì che il Regno Unito diventi lo stato competente per erogare le prestazioni previste dagli articoli 18, 38 o 39, paragrafo 1, del regolamento »

viii) E aggiunto il seguente punto

«19 Con riserva di ogni convenzione stipulata con gli Stati membri, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, capoverso f) del regolamento e dell'articolo 10 bis del regolamento di esecuzione, la legislazione del Regno Unito cesserà di essere applicabile, alla scadenza del più recente dei tre giorni sottoindicati, a chiunque era precedentemente soggetto alla legislazione del Regno Unito come lavoratore subordinato o autonomo

a) il giorno in cui la residenza è trasferita nell'altro Stato membro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f,

b) il giorno in cui cessa l'attività subordinata o autonoma, permanente o temporanea, durante la quale la persona in questione era soggetta alla legislazione del Regno Unito,

c) l'ultimo giorno di qualsiasi periodo di erogazione di prestazioni britanniche per malattia e maternità (comprese le prestazioni in natura per le quali il Regno Unito e lo Stato competente) o prestazioni per disoccupazione

i) iniziato prima della data di trasferimento della residenza in un altro Stato membro o, se è iniziato a una data ulteriore,

ii) immediatamente successivo all'esercizio di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, durante il quale la persona in questione era soggetta alla legislazione del Regno Unito »

ix) E aggiunto il punto seguente

«20. Il fatto che una persona diventi soggetta alla legislazione di un altro Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento, dell'articolo 10 bis del regolamento di esecuzione e del punto 19 non osta a che:

- a) il Regno Unito, in qualità di stato competente, applichi a tale persona le disposizioni relative ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi del titolo III, capitolo 1, capitolo 2, sezione 1 ed articolo 40 del regolamento, se tale persona conserva la qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo a questi fini e era assicurata da ultimo in tale qualità nell'ambito della legislazione del Regno Unito;
- b) tale persona sia trattata come lavoratore subordinato o autonomo ai fini del capitolo 7 e 8 del titolo III del regolamento o degli articoli 10 oppure 10 bis del regolamento di applicazione, purché la prestazione britannica prevista dal capitolo I del titolo III le possa essere erogata a norma di detta lettera a).»

#### Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 10:

- i) Al punto a), i termini «articolo 14 quinquies, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 14 quinquies, paragrafo 3», e dopo la parola «regolamento» sono inserite le parole «articolo 14 quater».
- ii) Al punto b), dopo i termini «articolo 6 paragrafo 1», sono aggiunte le parole seguenti: «articolo 8, articolo 10 ter».

2. Nel titolo III è inserito l'articolo seguente:

#### «Articolo 10 ter

La data e le condizioni in cui la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento, sono determinate secondo le disposizioni di questa stessa legislazione. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione diviene applicabile all'interessato si rivolge all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro per conoscere tale data.»

3. All'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), dopo le parole «articolo 12 paragrafi 2, 3 e 4», sono aggiunte le parole «articolo 14 quinquies, paragrafo 1».

4. All'allegato 1, rubrica «L. REGNO UNITO»:

i) Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Secretary of State for Social Security (ministro della sicurezza sociale), London».

ii) Il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Secretary of State for Health (ministro della sanità), London».

iii) Gli attuali punti 2, 3, 4, 5 e 6 divengono rispettivamente i punti 3, 4, 5, 6 e 7.

iv) Il nuovo punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Director of the Gibraltar Health Authority (direttore dell'ufficio della sanità di Gibilterra)».

5. L'allegato 2 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «B. DANIMARCA»:

i) Al punto 2, lettera a) i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Socialstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)».

ii) Al punto 3, lettera a) i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Socialstyrelsen, (Ufficio nazionale di sicurezza sociale)».

iii) Al punto 4, lettera a) i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Arbejdsskadestyrelsen (ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali)».

b) Alla rubrica «L. REGNO UNITO»:

i) Al punto 1, il paragrafo riguardante Gibilterra è sostituito dal testo seguente: «Gibraltar Health Authority (Ufficio della sanità di Gibilterra)».

ii) Al punto 2, al paragrafo riguardante la Gran Bretagna, i termini «Health and . . . (della sanità e . . .)» sono soppressi.

6. L'allegato 3 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «B. DANIMARCA», sezione «I. Istituzioni del luogo di residenza»:

i) Alla lettera b) e alle lettere c), punto i), i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Socialstyrelsen (Ufficio nazionale di sicurezza sociale)».

ii) Alla lettera d), punto i) i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Arbejdsskade styrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali)».

iii) Alla lettera e), i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Socialstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)».

Nella sezione «II. Istituzioni del luogo di soggiorno», alla lettera b) i), i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Arbejdsskade styrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali)».

b) Alla rubrica «C. GERMANIA», le lettere a) e b) del punto 2 sono sostituite dal seguente testo:

«2. In tutti i casi: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, St. Augustin (Federazione delle associazioni professionali dell'industria)».

c) Alla rubrica «L. REGNO UNITO»:

i) Al punto 1, il paragrafo riguardante Gibilterra è sostituito dal testo seguente:

«Gibilterra: Gibraltar Health Authority (Ufficio della sanità di Gibilterra)».

ii) Al punto 2, nell'indicazione riguardante la Gran Bretagna, i termini «Health and ... (della sanità e ...)» sono soppressi.

iii) Al punto 3, nell'indicazione riguardante la Gran Bretagna, i termini «Health and ... (della sanità e ...)» sono soppressi.

7) L'allegato 4 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «A. BELGIO», il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) infortuni sul lavoro:

Fonds des accidents du travail (Fondo per le malattie professionali), Bruxelles;

b) malattie professionali:

Ministère de la prévoyance sociale (ministero della previdenza sociale), Bruxelles.

b) Alla rubrica «B. DANIMARCA»:

i) Ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e 7, i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Socialstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)».

ii) Al punto 4, i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Arbejdsskade styrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali)».

c) Alla rubrica «C. GERMANIA», punto 1, i termini «Bundesverband der Ortskrankenkassen (Federazione nazionale delle casse malattia locali)» sono sostituiti dai termini «AOK — Bundesverband (Federazione nazionale delle casse malattia locali)».

d) Alla rubrica «L. REGNO UNITO», nell'indicazione riguardante la Gran Bretagna, i termini «Health and ... (della sanità e ...)» sono soppressi.

8) L'allegato 5 è modificato come segue:

a) Nella rubrica «9. BELGIO-PAESI BASSI», alla lettera a), prima riga è soppresso il riferimento all'articolo 6.

b) Nella rubrica «27. GERMANIA-LUSSEMBURGO», è soppressa la lettera e).

9) L'allegato 10 è modificato come segue:

a) Nella rubrica «A. BELGIO», gli attuali punti 4, 5, 6 e 7 divengono rispettivamente i punti 5, 6, 7 e 8.

È inserito un nuovo punto 4 con il seguente testo:

«4. Per l'applicazione dell'articolo 14 quater del regolamento e dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:

attività subordinata:

Office national de sécurité sociale (Ufficio nazionale della sicurezza sociale) Bruxelles

attività autonoma:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali per i lavoratori autonomi) Bruxelles

b) Alla rubrica «B. DANIMARCA»:

i) ai punti 1, 2, 3 e 6, i termini «Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)» sono sostituiti dai termini «Socialstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale)».

ii) Il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

a) prestazioni ai sensi dell'articolo III, capitoli da 1 a 3 e capitoli 5, 7 e 8 del regolamento:

Socialstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale), København;

- b) prestazioni ai sensi dell'articolo III, capitolo 4 del regolamento:

Arbejdsskadestyrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), København;

- c) prestazioni ai sensi dell'articolo III, capitolo 6 del regolamento:

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Direzione dell'assicurazione contro la disoccupazione), København».

c) Alla rubrica «C. GERMANIA»:

- i) Al punto 2, lettera c) prima frase, dopo i termini «dell'articolo 14 quater», sono soppressi i termini «paragrafo 1».

- ii) Il punto 2, lettera c) ii) è sostituito dal testo seguente:

«Persone non iscritte all'assicurazione malattia:

impiegati: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlino;

operai: l'istituzione competente di assicurazione pensioni degli operai».

- iii) Al punto 3, i termini «Bundesverband der Ortskrankenkassen (Federazione nazionale delle casse malattia locali)» sono sostituiti dai termini «AOK — Bundesverband (Federazione nazionale delle casse malattia locali)».

- iv) Il punto 8 è sostituito dal testo seguente:

«Per l'applicazione:

- a) dell'articolo 36 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

AOK-Bundesverband, Bonn 2 (Federazione nazionale delle casse malattia locali), Bonn 2;

- b) dell'articolo 63 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, St. Augustin (Federazione della associazioni professionali dell'industria);

- c) dell'articolo 75 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg (Ufficio federale del lavoro, Norimberga)».

- v) Al punto 9, lettera a) i termini «Bundesverband der Ortskrankenkassen (Federazione nazionale delle casse malattia locali)» sono sostituiti dai termini «AOK-Bundesverband (Federazione nazionale delle casse malattia locali)».

- vi) Il punto 9, lettera b) è sostituito dal seguente testo:

- «b) rimborso delle prestazioni in natura erogate indebitamente a lavoratori su presentazione dell'attestato previsto dell'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, St. Augustin (Federazione delle associazioni professionali dell'industria) St. Augustin».

- vii) Al punto 10, i termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento» sono sostituiti dai termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 del regolamento».

- d) Alla rubrica «E. FRANCIA», gli attuali punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 divengono rispettivamente i punti 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

È inserito un nuovo punto 4 con il seguente testo:

- «4. Per l'applicazione dell'articolo 14 quater del regolamento e dell'articolo 12 bis 7 e 8 del regolamento di applicazione:

- a) articolo 12 bis 7 del regolamento di applicazione:

- i) attività subordinata in Francia e attività autonoma non agricola in un altro Stato membro:

Caisse mutuelle régionale (Cassa mutua regionale);

- ii) attività subordinata in Francia e attività autonoma agricola in un altro Stato membro:

Caisse de mutualité sociale agricole (Cassa mutua sociale agricola);

- b) articolo 12 bis 8 del regolamento di applicazione:

- i) attività autonoma non agricola in Francia:

Cassa mutua regionale;

- ii) attività autonoma agricola in Francia:

Cassa mutua sociale agricola;

- c) nel caso di un'attività autonoma non agricola in Francia e subordinata in Lussemburgo, il modulo E 101 deve essere trasmesso al lavoratore interessato che lo presenta alla cassa mutua regionale.»
- e) Alla rubrica «F. GRECIA»:
- i) Gli attuali punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 divengono rispettivamente i punti 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
- ii) Al nuovo punto 6, i termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3».
- iii) È inserito un nuovo punto 5 con il seguente testo:
- «5. Per l'applicazione degli articolo 14 quater del regolamento 1408/71 e 12 bis del regolamento 574/72:
- a) in linea generale:  
 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Istituto di assicurazioni sociali — Atene);
- b) per i marinai:  
 Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, (NAT), Πειραιάς (Cassa pensioni dei marinai — il Pireo)».
- iv) Il nuovo punto 10, prima frase, è sostituito dal testo seguente:
- «Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione».
- v) La lettera b) del nuovo punto 10 è sostituita dal testo seguente:
- «b) prestazioni ai marinai:  
 Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (casa dei marinai, il Pireo)».
- vi) è aggiunto un nuovo punto 10.1 con il seguente testo:
- «10.1. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:
- a) assegni familiari, disoccupazione:  
 Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Ufficio di impiego della manodopera), Atene;
- b) prestazioni ai marinai:  
 Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), il Pireo;
- c) altre prestazioni:  
 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Istituto di assicurazioni sociali), Atene».
- f) Alla rubrica «G. IRLANDA», punto 1, i termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quater del regolamento» sono inseriti all'inizio del punto 1.
- g) Alla rubrica «I. LUSSEMBURGO», punto 1, i termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3».
- h) Alla rubrica «J. PAESI BASSI», punto 1, prima dei termini «Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 . . .», sono aggiunti i termini «Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento».
- i) Alla rubrica «L. REGNO UNITO»:
- i) Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
- «1. Per l'applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3, dell'articolo 17, dell'articolo 36 e dell'articolo 63 del regolamento, nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 8, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 102, paragrafo 2, dell'articolo 109, dell'articolo 110 e dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:
- Gran Bretagna:  
 Department of Social Security (Overseas Branch) (ministero della sicurezza sociale, servizio internazionale) Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX;
- Irlanda del Nord (ad eccezione degli articolo 36 e 63 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2, nonché dell'articolo 113 paragrafo 2 del regolamento di applicazione per i quali occorre riferirsi alla rubrica Gran Bretagna):  
 Departement of Health and Social Services (Overseas Branch), (ministero della sanità e dei servizi sociali, servizio internazionale) Belfast BT1 5DP»;

ii) Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2 e dell'articolo 89, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Gran Bretagna:

Department of Social Security, Child Benefit Centre (Washington), (ministero della sicurezza sociale, centro prestazioni familiari), Newcastle-upon-Tyne NE88 1AA;

Irlanda del Nord:

Department of Health and Social Services (Overseas Branch) (ministero della sanità e dei servizi sociali, servizio internazionale), Belfast BT1 5DP».

### Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. L'articolo primo, punto 11 è applicabile a decorrere dal 29 novembre 1984.

3. L'articolo 1, punti 1 e 12, lettera b) vii) è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986.

4. L'articolo 1, punto 12, lettera b) i), punto 12, lettera b) iii), punto 12, lettera b) iv), punto 12, lettera b) v) e punto 12, lettera b) vi) è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

5. L'articolo 1, punto 2, è applicabile a decorrere dal 2 agosto 1989.

6. L'articolo 1, punto 12, lettera d) i) e punto 12, lettera d) ii) è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

7. L'articolo 1, punto 12, lettera e) i) è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1986.

8. L'articolo 1, punto 12, lettera e) iii) e punto 12 e) iv) è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

9. L'articolo 1, punti 10 e 12, lettera f) ii) è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1988.

10. L'articolo 2, punto 1 i), punto 9, lettera c) i), punto 9, lettera c) vii), punto 9, lettera e) ii) e punto 9, lettera g) è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

11. L'articolo 2, punto 4 i), punto 4 ii), punto 5, lettera b) ii), punto 6, lettera c) ii), punto 6, lettera c) iii) e punto 7, lettera d) è applicabile a decorrere dal 25 luglio 1988.

12. L'articolo 2, punto 5, lettera a), punto 6, lettera a), punto 7, lettera b) e punto 9, lettera b) è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

13. L'articolo 2, punto 7, lettera a) è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

14. L'articolo 2, punto 8, lettera a) è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1985.

15. L'articolo 2, punto 8, lettera b) e punto 9 lettera c) ii) è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

16. L'articolo 2, punto 9, lettera h) è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1990.

17. L'articolo 2, punto 6, lettera b), punto 7, lettera c), punto 9, lettera c) iii), punto 9, lettera c) iv), punto 9, lettera c) v) e punto 9, lettera c) vi) è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

18. L'articolo 2, punto 4 iv), punto 5, lettera b) i) e punto 6, lettera c) i) è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

**LES SERVICES D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE POUR LES  
JEUNES DE 14 À 25 ANS DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**

**Europe sociale — Supplément 4/87**

Voici le dernier d'une série de rapports commandés par la Commission des Communautés européennes afin d'examiner l'état des services d'orientation scolaire et professionnelle dans la Communauté européenne et formuler des recommandations sur le meilleur soutien à apporter par la Commission au développement futur de ces services. Ce rapport diffère des précédents en ce qu'il se concentre surtout sur le groupe d'âge 14-25 ans et s'attache à deux questions spécifiques: l'évolution du rôle des services d'orientation professionnelle et les liens entre les différents services.

154 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-87-004-FR-C      ISBN: 92-825-8009-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajouté exclue:

4,20 écus — 180 FB — 29 FF

**PASSAGE DES JEUNES DE L'ÉCOLE À LA VIE ACTIVE**

**Europe sociale — Supplément 5/87**

Comblent le fossé entre l'éducation et le monde extérieur, en particulier le monde du travail, était l'un des principaux objectifs de presque tous les trente projets pilotes qui ont pris part de 1983 à 1987 au second programme d'action de la Communauté européenne sur la transition des jeunes de l'école à la vie active.

Cette préoccupation reflète la pression politique quotidienne présente dans chaque pays de la Communauté pour améliorer la qualité de l'éducation et de la formation afin de réduire le nombre de jeunes commençant leur vie adulte sans qualification professionnelle reconnue et, par là même, pour augmenter l'efficacité et la compétitivité économiques et pour suivre le rythme des changements économiques et techniques.

Ce supplément spécial présente deux analyses des réponses apportées par les projets pilotes à ces défis et de leurs approches pour combler le fossé entre école et monde du travail.

120 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-87-005-FR-C      ISBN: 92-825-8053-9

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajouté exclue:

4,20 écus — 180 FB — 29 FF



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
L-2985 Luxembourg

